

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO
Allineamento alle Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni hanno per oggetto la disciplina dei tirocini a favore di persone straniere residenti nel loro paese d'origine o, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998, in coerenza con le leggi regionali n° 22/2006 e n° 19/2007, alle Linee Guida sancite in data 5 Agosto 2014 in sede di Conferenza Stato – Regioni e alle “Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016.

Sono esclusi dall'oggetto delle presenti indicazioni i tirocini extracurricolari da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea ma già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR 825 del 25 ottobre 2013.

FINALITA'

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Lombardia in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

1. Progetti di tirocinio formativo o di orientamento (tra parentesi i riferimenti delle Linee Guida)

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.Soggetti beneficiari | Le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati , <u>che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda</u> , possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al titolo “ Durata del tirocinio”. |
| 2.Soggetti ospitanti | Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale della Lombardia da più di due anni, con la presenza di almeno 6 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato. Il soggetto ospitante: <ul style="list-style-type: none"> ➤ deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii; ➤ nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; ➤ ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. |
| 3.Soggetti promotori | Possono essere soggetti promotori: <ul style="list-style-type: none"> ➤ istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06; |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006) ➤ enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. |
| 4.Tutorship | <p>Il soggetto promotore individua un “tutor didattico” che è responsabile didattico ed organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio.</p> <p>Il tutor didattico deve possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore.</p> <p>Il soggetto ospitante nomina un “tutor aziendale” che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio.</p> <p>Il tutor aziendale deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.</p> <p>Il tutor didattico e quello aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e all’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.</p> |
| 5.Durata del tirocinio | <p>La durata dei tirocini formativi può essere da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.</p> <p>Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale almeno “quadriennale” del sistema IFP regionale; 2. 12 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale); 3. 12 mesi per progetti di tirocinio previsti all’interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri. <p>Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.</p> <p>La proroga per tirocinio è ammessa, solo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ viene presentato un progetto (Convezione e PFI) che presenti continuità temporale col precedente periodo di tirocinio già validato; ➤ indichi, motivando, le esigenze formative riguardo agli obiettivi formativi non raggiunti oppure la necessità di ampliare il precedente piano formativo. |
| 6.Limiti numerici di tirocini | <p>Il soggetto ospitante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione; ➤ deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio : <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 : presenza contemporanea di non più di un tirocinante; 2) strutture con risorse umane in numero superiore a 20 : presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore. <p>Ai fini del conteggio delle “risorse umane” si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.</p> |

| | |
|--|--|
| 7.Impegno orario | <p>L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.</p> <p>Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia oraria diurna. La svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.</p> |
| 8.Responsabilità e obblighi del soggetto promotore | <p>Il Soggetto promotore è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dell'accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013); ➤ del controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante; ➤ dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo; ➤ del monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante; ➤ dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale; ➤ della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio; ➤ della documentazione inviata a Regione Lombardia per la presentazione del progetto ai fini del rilascio del visto. <p>All'interno della convenzione e del progetto formativo e di orientamento, il soggetto promotore, deve indicare il n° della posizione INAIL e il nome della compagnia assicurativa ed il n° della posizione assicurativa Responsabilità Civile relative al tirocinante.</p> <p>Il soggetto promotore deve individuare un TUTOR didattico che è il responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante.</p> <p>Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore, ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare; ➤ l'arrivo in Italia del tirocinante; ➤ l'avvio dell'esperienza formativa. <p>Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il Soggetto promotore in collaborazione con il Soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.</p> <p>Ai fini di facilitare le attività di vigilanza e controllo, il Soggetto promotore si impegna a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.</p> <p>Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato precedentemente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.</p> |
| 9.Responsabilità ed obblighi del soggetto ospitante | <p>Il Soggetto ospitante deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio e una adeguata indennità¹, secondo la regolamentazione nazionale, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore. In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese nell'adeguata indennità di partecipazione, dovendo essere calcolata a parte; |

¹ Cfr. - Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000 e ss.mm.ii.

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • provvede alle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità civile) per il tirocinante; • individuare un TUTOR aziendale che è il responsabile dell’inserimento del tirocinante e lo segue nel periodo di formazione lavorativa; • prevedere la realizzazione di specifiche e adeguati moduli formativi da effettuarsi in aula con esclusione della modalità della formazione a distanza (FAD) , da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che prevedono come obbligatori quelli finalizzati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1) , qualora non già posseduta ; ➤ all’acquisizione di competenze relative all’organizzazione, alla SSLL in base al D.Lgs 81/08 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese. <p>Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.</p> <p>Inoltre ha la responsabilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ trasmettere le comunicazioni obbligatorie , per via telematica, ex art. 9 bis co.2 D.L. 510/1996 e ss.mm.ii., per l’attivazione, la cessazione, la proroga e l’eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio extracurriculare; ➤ fornire tutte le informazioni richieste per l’attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge; ➤ collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell’esperienza ed alla redazione della relazione finale; ➤ garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo; ➤ predisporre la relazione finale; ➤ garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base del DLgs 81/08. |
| <p>10.Requisiti di ammissibilità dei progetti</p> | <p>I progetti saranno ritenuti ammissibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i soggetti indicati nel progetto possiedono i rispettivi requisiti previsti dai precedenti punti 1,2,3; ➤ sono rispettati i requisiti indicati ai punti 4) 5) e 6) ; ➤ presentati dai soggetti promotori a favore dei soggetti beneficiari; ➤ Iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato da più due anni con sedi operative attive da più di due anni; ➤ compilati secondo la modulistica prevista e completi della documentazione richiesta; ➤ prevedano un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999) coerente con il titolo di studio conseguito nel paese di origine; ➤ esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia. <p>In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini²², <u>non saranno ritenute ammissibili</u> candidature per tirocini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata; • in sostituzione di personale con contratto a termine, per periodi di picco delle attività produttive, in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione ospitante, così come previsto dagli indirizzi regionali; • attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi. |

²² Cfr COM 2012 (173) del 18 aprile 2012 della Commissione Europea dal titolo “Un quadro di qualità per i tirocini”

| | |
|---|---|
| 11.Criteri di selezione delle candidature | <p>La selezione delle candidature, ai fini della validazione dei progetti, avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coerenza fra titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formative del tirocinio; ➤ Attività nell'ambito di un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999); ➤ Corsi di formazione erogati da ente accreditato o destinati alla certificazione delle competenze acquisite; ➤ Progetti dai quali emerge la conoscenza, anche base, da parte del tirocinante della lingua italiana, oltre alla lingua madre ; ➤ Conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante o del tutor dell'azienda |
| 12.Predisposizione progetto di tirocinio e documentazione obbligatoria | <p>I soggetti promotori devono inviare a Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – UO Mercato del lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità –Piazza Città di Lombardia, 1- 20124- Milano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Domanda di tirocinio (all.B), Convenzione (all.C), Progetto Formativo (all.D); (Convenzione e Progetto formativo in 2 copie originali, sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante) e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante (Allegato E); ➤ Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi); ➤ Gli ulteriori documenti indicati nell'all.B – Domanda di Tirocinio. |
| 12.Iter amministrativo regionale | <p>Entro 60 giorni, dalla data di presentazione della domanda di progetto, il competente nucleo di valutazione verifica i requisiti di ammissibilità, valuta i progetti pervenuti secondo i criteri di selezione e formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.</p> <p>Per documentazione incompleta relativa ai criteri di selezione delle candidature, entro un congruo termine, l'ufficio può richiedere le integrazioni, da prodursi entro il termine massimo di 60 giorni.</p> <p>La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per la validazione del progetto da parte del nucleo di valutazione.</p> <p>Il visto regionale sul progetto formativo viene apposto a seguito di specifico decreto ed ha validità di sei mesi dalla data di validazione del progetto.</p> <p>Dopo l'apposizione del visto gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore. Il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere la documentazione al tirocinante ai fini del rilascio del visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante che, fatte le opportune verifiche, ne dispone il rilascio.</p> <p>In fase di verifica da parte della rappresentanza diplomatica dovrà essere esibita la documentazione inviata in Regione al fine di verificarne la veridicità.</p> <p>Nel caso di annullamento del progetto o di rinuncia da parte del tirocinante, rispetto a quanto precedentemente validato, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - lavoro@pec.regione.lombardia.it e Questura competente); in tal caso l'ufficio regionale provvederà a predisporre atto di revoca.</p> <p>Con l'attivazione della <i>“piattaforma informatica messa a disposizione per il supporto alla semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso e del monitoraggio degli ingressi”</i>, l'ufficio regionale adempie a quanto previsto nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 5 agosto 2014.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>A tirocinio avviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il soggetto promotore deve inviare la lettera di inizio tirocinio, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec; ○ l'azienda ospitante deve conservare la documentazione attestante l'attività ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti e restituirla al soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio. <p>A conclusione del tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il soggetto ospitante redige una relazione finale nella quale risulti l'eventuale acquisizione di competenze comprese nel PFI rilasciate dall'ente accreditato alla formazione (allegato F) da inviare (a cura del soggetto promotore) a Regione Lombardia tramite propria PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it; ○ il soggetto promotore, rilascia l'eventuale attestato di competenza nel rispetto della normativa regionale in materia. |
| 13. Rilascio del visto di ingresso | <p>Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto³ del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri.</p> <p>Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati dalla Regione.</p> <p>La persona straniera residente all'estero viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.</p> |
| 14. Vigilanza, controlli ispettivi e disciplina sanzionatoria | <p>Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo in materia di tirocini previste dalla vigente normativa statale, Regione Lombardia si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto; ➤ a sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, affinché vengano effettuati controlli presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto. |
| 15. Monitoraggio | <p>Regione Lombardia si impegna ad attivare il monitoraggio dei <i>"tirocini per persone straniere residenti all'estero"</i> anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, utile per la programmazione triennale dei contingenti di ingresso.</p> <p>Ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli Affari Esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) ed il Ministero dell'Interno mettono a disposizione delle specifiche informazioni nell'apposita piattaforma informatica.</p> |
| 16. Rinvii | <p>Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, ivi compresi i limiti numerici, si rinvia alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR X/825 del 25 ottobre 2013, alle indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014, alle note relative alla gestione della piattaforma informatica e alla DGR 4732 del 22 gennaio 2016.</p> |

³ Cfr.- ex art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76